

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa



**Regolamento Comunale per lo spostamento ed il deposito dei velocipedi abbandonati,
inadeguati alla circolazione stradale o lasciati in sosta in modo irregolare**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 12/10/2015

Articolo 1 OGGETTO

Il presente Regolamento definisce le modalità per lo spostamento e il deposito dei velocipedi abbandonati, inadeguati alla circolazione stradale o lasciati in sosta in modo irregolare. Le presenti disposizioni hanno validità su tutto il territorio comunale.

Articolo 2 DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

"Abbandonati" i velocipedi depositati nello spazio pubblico, non legati o altrimenti fermati e senza alcun segno di riconoscimento della proprietà.

"Inadeguati alla circolazione" i velocipedi rientranti nella categoria dei rifiuti, depositati nello spazio pubblico che presentino significative, chiare ed inequivocabili carenze strutturali e/o funzionali ai fini della circolazione stradale sicura.

"Lasciati in sosta in modo irregolare" i velocipedi legati con qualsiasi mezzo o non legati ad attrezzature ed arredi dello spazio pubblico (quali ad esempio pali della pubblica illuminazione, recinzioni, segnali stradali, alberi, mezzi pubblicitari, dissuasori della sosta, panchine, arredi urbani in generale), ad eccezione delle rastrelliere; quelli depositati fuori dalle rastrelliere in luoghi ad alta frequentazione pubblica che costituiscano intralcio o pericolo al passaggio dei cittadini e/o degli altri veicoli, ad eccezione dei luoghi e delle strutture dedicati al parcheggio dei velocipedi; quelli che, parcheggiati fuori dalle rastrelliere, per lo stato in cui si trovano o la loro particolare posizione rispetto agli edifici a carattere storico o artistico, ivi compresi i chiassi ed i portici, costituiscono evidente fattore di dequalificazione dello spazio pubblico.

Articolo 3 SPOSTAMENTO E DEPOSITO DEI VELOCIPEDI

Lo spostamento e il deposito dei velocipedi abbandonati, inadeguati alla circolazione stradale o lasciati in sosta in modo irregolare devono essere attuati al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, la qualità della vita, il decoro degli spazi urbani e per garantire la fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini.

Articolo 4 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SPOSTAMENTO DEI VELOCIPEDI

Nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e controllo degli spazi pubblici, il personale della Polizia Municipale individua i velocipedi rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento ai sensi dell'articolo 2 e ne segnala la presenza all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio Tecnico Comunale, secondo una periodicità programmata o in via straordinaria secondo le esigenze contingenti, provvede, alla presenza del personale della Polizia Municipale che redigerà apposito verbale delle operazioni svolte, allo spostamento ed al successivo deposito dei suddetti velocipedi.

Ai fini della massima efficacia, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, la Polizia Municipale, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, prima di effettuare lo spostamento dei velocipedi rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, deve collocare sugli

stessi un avviso idoneo a segnalare lo stato di “abbandono/inadeguatezza alla circolazione/sosta irregolare” con indicazione del termine, non inferiore a cinque giorni, oltre il quale si provvederà alla rimozione degli stessi.

L'adempimento di cui al comma precedente può essere omesso o derogato con apposito provvedimento qualora si verificano particolari situazioni per le quali è indispensabile un celere o immediato intervento per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

Articolo 5

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL DEPOSITO DEI VELOCIPEDI

I Velocipedi rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento ed oggetto di spostamento, verranno conferiti al gestore dei rifiuti per l'avvio a recupero o smaltimento, qualora classificabili come “rifiuto” secondo le disposizioni vigenti in materia. Gli altri velocipedi verranno custoditi presso il Magazzino Comunale in attuazione della normativa disciplinante gli oggetti rinvenuti. Gli stessi resteranno disponibili per un anno ai fini dell'eventuale riconoscimento e ritiro da parte dei legittimi proprietari. Trascorso un anno dal deposito degli stessi, una volta espletate tutte le procedure di legge previste in caso di oggetti rinvenuti, i velocipedi diverranno di proprietà comunale che potrà pertanto reimpiegarli, eliminarli o cederli a terzi.

Articolo 6

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL RITIRO DEI VELOCIPEDI

Il ritiro dei velocipedi spostati e depositati in conformità al presente Regolamento può avvenire entro un anno dal deposito a condizione che sia riconosciuta la legittima proprietà del mezzo e venga pagata una somma forfettaria per il servizio di recupero e deposito, nella misura stabilita con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

E' fatta altresì salva l'applicazione di sanzioni da parte del personale della Polizia Municipale qualora la presenza di tali velocipedi su suolo pubblico integri fattispecie rilevanti sotto l'aspetto sanzionatorio amministrativo.

Articolo 7

NORME FINALI

Il Comune di Castelfranco di Sotto non riconoscerà alcun indennizzo ai proprietari dei mezzi spostati e depositati a seguito del loro utilizzo vendita o conferimento al gestore dei rifiuti, attuata secondo le procedure previste per gli oggetti ritrovati.